aias - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Edison Business Center - Viale Thomas Edison, 110 - 20099 Sesto San Giovanni MI
E-mail: segreteria@networkaias.it - *PEC*: aias-Sicurezza@pec.it - *WEB*: www.aias-sicurezza.it
Tel. 02 8239 8620 *Fax* 02 9436 8648
C.F.: 97014830158

QUESITO

Il caso riguarda un'azienda appaltatrice che svolge attività in un cantiere sottoposto a Titolo IV del D.Lgs 81/08. Il Committente prima di iniziare l'attività svolge la verifica di idoneità professionale dell'azienda con controllo regolare del DURC e appalta le attività.

Alla scadenza del DURC (3 mesi) l'azienda Appaltatrice, dopo aver effettuato regolare richiesta all'Inps del rinnovo del DURC, non lo ottiene entro i 3 giorni e neanche entro i 30 giorni (tempo destinato all'Inps per verifiche ulteriori in caso di azienda con "problematiche")

L'azienda Appaltatrice effettua ricorso all'Inps ed è attualmente in attesa di una risposta del tribunale.

Come dovrebbe comportarsi l'impresa Committente, essendo consapevole della problematica del DURC dell'Azienda Appaltatrice? Bloccare le attività per assenza DURC o è legittimata a consentire la prosecuzione delle attività da parte dell'Azienda Appaltatrice, mantenendo traccia documentale del contenzioso tra Azienda Appaltatrice e Inps?

RISPOSTA

In considerazione della *ratio* sottesa al controllo della regolarità contributiva nonché della responsabilità solidale a tutela dei lavoratori, si rende noto che il Committente avrebbe il dovere (e l'interesse, quale misura di tutela) di sospendere l'impresa appaltatrice. L'art. 90, co. 9, lett. a) riferisce la verifica in relazione ai lavori "da affidare", tuttavia l'allegato XVII menziona il DURC senza riferimenti temporali ed è consolidato l'orientamento che la regolarità contributiva - essendo rilasciata con una data di scadenza - vada mantenuta in essere durante tutta la prosecuzione dei lavori proprio per il valore di tale posizione di tutela dei lavoratori, delle imprese coinvolte e del committente (appunto per la responsabilità solidale di diritto del lavoro oltre che per evitare sanzioni penali in sede ispettiva).

Il fatto che l'Appaltatore abbia presentato un ricorso non implica conseguenze sospensive sulla verifica imposta al committente o al responsabile dei lavori, quanto piuttosto una maggiore lentezza nel raggiungimento della soluzione perché l'INPS si troverà (presumibilmente) costretta ad attendere la pronuncia del tribunale a meno che non riscontri un effettivo errore degli uffici al quale poter rimediare con lo strumento dell'autotutela amministrativa. Va peraltro sottolineato che il contraddittorio tra azienda e INPS non ha effetti su terzi, quali il Committente su cui ricade l'obbligo di verifica tecnico-professionale mediante il DURC ed altre formalità.

È onere dell'impresa appaltatrice assicurarsi di disporre per tempo del DURC in caso di prosecuzione di lavoro oltre il termine di validità della prima emissione dello stesso, pena il rischio - da valutare sul caso concreto - di poterne rispondere civilmente (contrattualmente) a fronte di domanda dell'altro

contraente (Committente), in base alle singole clausole contrattuali ove ben formulate o, comunque, secondo codice civile.

Infine, si ricorda che l'impresa appaltatrice potrebbe (o avrebbe potuto) sanare la posizione contributiva al solo fine di ottenere il DURC e, parallelamente, presentare all'INPS una richiesta di riesame e considerazioni di merito mediante il "cassetto previdenziale" disponibile sul portale per le imprese e gli intermediari abilitati anziché procedere ad un ricorso giurisdizionale. Quanto detto senza entrare nel merito dell'ipotesi di accertamento con esito ritenuto dal ricorrente come infondato o illegittimo ma che, nei fatti - se questo il caso -, inficia il rilascio del DURC in attesa di sentenza (o di definizione amministrativa che potrebbe comunque ottenersi presso l'Istituto competente abbandonando poi la causa).

Dott. Luca Lodi

https://www.aias-sicurezza.it/dott-luca-lodi